



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE  
SETTORE 07 - NUOVA PROGRAMMAZIONE E PSR 14/20 COMPETITIVITA' -  
CHIUSURA POR 00/06 E PSR 07/13 - SVILUPPO AREE RURALI, SISTEMA  
IRRIGUO, USI CIVICI**

---

*Assunto il 04/03/2022*

*Numero Registro Dipartimento: 375*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2354 del 08/03/2022**

**OGGETTO: VERIFICA DI SUSSISTENZA DEL GRAVAME USO CIVICO SU QUOZIENTE DI TERRENI UBICATI NEL COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO (CS) RICHIEDENTE: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI SETTENTRIONALI DEL COSENTINO, CON SEDE IN MORMANNO (CS) CONTRADA CARBONIA, C.F.: 83000370789, PRATICA PROT. SIAR. 275211 DEL 04/09/2017 (ID 142) - PRESA D'ATTO ESITO OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE DIRITTI DI USO CIVICO.**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

- la L. 16 giugno 1927, n. 1766, recante: "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751";
- il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel regno";
- il D. P. R. 15/01/1972 n° 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";
- il D. P. R. 24/07/1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382";
- la Legge Regionale n. 18 del 21/08/2007 "Norme in materia di usi civici" e ss. mm. ii., che, nel dettare norme in materia di Usi Civici, ha adottato una disciplina organica delle funzioni amministrative in materia di Usi Civici e di gestione delle terre civiche;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1081 del 23/12/2008, con la quale è stato approvato apposito atto di indirizzo al fine della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2007, il quale demanda al Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione", ora Dipartimento n. 10 "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione", la verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità di cui alla L.R. n. 18/2007, nonché la verifica delle condizioni di merito per l'accoglimento delle istanze private, in esito all'istruttoria condotta del Perito Istruttore Demaniale nominato;
- la L. R. del 13/5/96 n° 7 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare l'art. 30 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 2661 del 21/06/1999 recante: "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n° 7/96 e dal Decreto Legislativo n° 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni";
- l'art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 354 del 24 giugno 1999 relativo alla "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 206 del 15/12/2000;
- il D.P.G.R. n. 180 del 7/11/2021 con il quale è stato approvato il "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale" n. 9 del 7.11.2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 189 dell'08/11/2021, con il quale è stato conferito al Dr. Giacomo Giovinazzo l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione";
- il D.D.G. n. 11518 dell'11/11/2021 avente ad oggetto "Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Forestazione – Adempimenti di cui al D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021. Micro Organizzazione";
- il D.D.G. n. 11514 del 11/11/2021 con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Palmisani l'incarico di reggenza del Settore n. 7 "Nuova Programmazione e PSR 14/20 Competitività - Chiusura POR 00/06 e PSR 07/13 - Sviluppo aree rurali, Sistema irriguo, Usi Civici";
- la nota Prot. n. 438733 del 12/10/2021 recante "Disposizione di Servizio su materia Usi Civici", con la quale il Direttore Generale Reggente ha conferito al Funzionario Vincenzo Sangiovanni, l'incarico di responsabile del procedimento ufficio Usi Civici;

Considerato che:

- a norma dell'art. 14, comma 1, della L.R. n° 18/2007, le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli Usi Civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, sono state conferite ai Comuni;
- a norma dell'art. 25 della L.R. n° 18/2007, al momento di entrata in vigore della legge regionale, sono cessate di diritto le competenze esercitate dalla Regione, mentre, in via transitoria, i procedimenti amministrativi instaurati su istanza di parte privata prima dell'entrata in vigore della legge, sono definiti dall'Amministrazione Regionale con l'applicazione delle nuove disposizioni;
- l'art. 6 della succitata legge regionale n° 18/2007, in conformità alle disposizioni di principio contenute negli artt. 36 e 50 dello Statuto Regionale, riserva alla competenza della Giunta Regionale le sole funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo e che, pertanto, le funzioni gestionali relative alla definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2007, devono essere ricondotte alla sfera di competenza dirigenziale, previo atto di indirizzo della Giunta.

Considerato che Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, con sede in Mormanno (CS) contrada Carbonia, C.F.: 83000370789, con nota acquisita agli atti del Dipartimento in data 04/09/2017 Prot. n. 275211, ha richiesto l'accertamento del gravame civico sui terreni identificati catastalmente nel **Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) al foglio n. 5 particelle nn. 458 e 649 (ex 359); foglio n. 6 particelle nn. 510 e 512**; interessati dai lavori di "procedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico di produzione di energia da fonte denominato Centrale Idroelettrica "Esaro 3" da realizzare nel Comune di San Lorenzo del Vallo (CS)";

Visto il DDG n. 11160 del 18/06/2009 con il quale è stato nominato Perito Istruttore Demaniale (PID) per il comune di San Lorenzo del Vallo (CS) l'Agrotecnico De Caro Giuseppe;

Vista la relazione di accertamento redatta dal Pid Agrotecnico De Caro Giuseppe per le eseguite operazioni di verifica demaniale degli usi civici, che costituisce parte integrante del presente decreto, dalla quale risulta che sulla base delle ricerche e degli studi effettuati, ha accertato che i suddetti terreni **non sono gravati da diritti di uso civico**;

Considerato che la relazione e gli atti istruttori prodotti dal PID, riguardanti le eseguite operazioni di verifica sussistenza usi civici, l'avviso generale, il bando pubblico e gli avvisi individuali, sono stati trasmessi al Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) con nota prot. n. 210403 del 15/06/2018 e pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune medesimo dal 26/06/2018 al 26/07/2018 nel rispetto dei termini previsti dalla legge (gli artt. 15 e 30 del R.D. n. 332 del 26/02/1928 stabiliscono che il deposito degli atti deve permanere per giorni trenta), giusta nota Prot. n. 6411 del 31/07/2018, acquisita al prot. n. 278219 del 08/08/2018, senza osservazioni e/o reclami;

Preso atto che:

- le spese di accertamento sono a carico del richiedente ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 1766 del 16/06/1927, dell'art. 83 del RD n. 332 del 26/02/1928, dell'art. 12 della Legge n. 1078 del 10/07/1930 e dell'art. 15 della L.R. 18 del 21/08/2007;
- per come previsto dall'art. 83 del RD n. 332 del 26/02/1928, la relazione con allegata proposta di liquidazione è stata trasmessa al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, con nota Prot. N. 210446 del 15/06/2018;
- con nota prot. n. 248349 del 17/07/2018 il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, ha reso il proprio parere favorevole e conforme all'art. 83 del RD n. 332 del 26/02/1928, condizionato alla riduzione del numero delle vacanze esposte dal Pid allegando la relativa specifica revisionata.

Ritenuto di dover prendere atto delle conclusioni riportate nella relazione prodotta dal Pid Agrotecnico De Caro Giuseppe, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

Evidenziato che i firmatari del presente atto, subentrati nel corso dell'anno 2021 nell'istruttoria del procedimento oggetto del presente provvedimento, non si trovano in conflitto di interessi con il presente atto, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 31/01/2018;

## D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa, parte integrante del presente provvedimento:

- di prendere atto della relazione di accertamento prodotta dal Pid Agrotecnico De Caro Giuseppe, che costituisce parte integrante del presente decreto, dalla quale emerge che i terreni identificati catastalmente nel **Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) al foglio n. 5 particelle nn. 458 e 649 (ex 359); foglio n. 6 particelle nn. 510 e 512 ; non sono gravati da diritti di uso civico;**
- di porre a carico del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, con sede in Mormanno (CS) contrada Carbonia, C.F.: 83000370789, le spese ed i relativi oneri per gli accertamenti eseguiti dal PID Agrotecnico De Caro Giuseppe, come da nota approvata dal Dipartimento Il.pp.;
- di demandare al Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) gli eventuali adempimenti conseguenziali per come stabilito dall'art. 15 della L.R. 18/2007.

Di provvedere:

- a notificare il presente provvedimento al richiedente l'accertamento, al Comune interessato ed al p.i.d. nonché, per conoscenza, all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n.11 ed ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché alla pubblicazione sul BURC del presente atto e della relazione del Pid allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**SANGIOVANNI VINCENZO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**PALMISANI GIUSEPPE**

(con firma digitale)

**REGIONE CALABRIA**  
**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA**  
**Ufficio Usi Civici**



**COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO**



**ISTRUTTORIA DEMANIALE**

*del P.I.D. per il Comune di San Lorenzo del Vallo*  
**agrotecnico GIUSEPPE DE CARO**

***FINALIZZATA ALL'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEI DIRITTI  
DI USO CIVICO SU TERRENI INTERESSATI DALLA COSTRUENDA  
CENTRALE IDROELETTRICA DENOMINATA "ESARO 3" IN AGRO  
DEL COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO***

Agosto 2017

**REGIONE CALABRIA**  
**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA**  
**Ufficio Usi Civici**



**COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO**



**ISTRUTTORIA DEMANIALE**

*del P.I.D. per il Comune di San Lorenzo del Vallo*  
**agrotecnico GIUSEPPE DE CARO**

***FINALIZZATA ALL'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEI DIRITTI  
DI USO CIVICO SU TERRENI INTERESSATI DALLA COSTRUENDA  
CENTRALE IDROELETTRICA DENOMINATA "ESARO 3" IN AGRO  
DEL COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO***

**QUADRO SINOTTICO**

Agosto 2017

**A) Relazione**

- A.1) Introduzione
- A.2) Ubicazione delle particelle interessate
- A.3) Vicende storico-giuridiche e vincolo di uso civico
- A.4) Conclusioni

**All. B) Planimetrie**

- All. B.1) Stralcio planimetrico\_1 (Carta Tecnica Regionale - scala 1:25.000)
- All. B.2) Stralcio planimetrico\_2 (Carta Tecnica Regionale - scala 1:25.000)
- All. B.3) Ortofoto con indicazione dell'area interessata
- All. B.4) Planimetria catastale - scala 1: 4.000

**All. C) Documenti antichi**

- All. C.1) Sentenza della Commissione Feudale del 05.06.1810
- All. C.2) Ordinanza del Commissario del Re Galdi del 30.04.1811
- All. C.3) Decisione del Consigliere Franchini del 09.12.1811
- All. C.4) Decisione, in appendice, del Consigliere Franchini del 12.12.1811
- All. C.5) Ordinanza del Commissario del Re Galdi 30.12.1811
- All. C.6) Verbale di divisione del 19.05.1813
- All. C.7) Ordinanza dell'Intendente di Calabria Citra del 30.03.1841
- All. C.8) Esecuzione Ordinanza del 30.03.1841 per mezzo dell'Usciere della Pretura di Spezzano Albanese sig. Francesco Bari in data 06.03.1862
- All. C.9) Verbale di conciliazione tra la signora Maria Gaetana Gallo vedova Longo e il Comune di San Lorenzo del Vallo del 16.04.1861
- All. C.10) Decisione della Giunta Provinciale di Cosenza del 10.11.1876
- All. C.11) Istruttoria demaniale del geometra Eduardo Granieri del 02.10.1939
- All. C.12) Sentenza del Commissario agli usi civici della Calabria del 15.10.1941
- All. C.13) Relazione Pinto del 1911 sui demani del Comune di San Lorenzo del Vallo
- All. C.14) Decreto del Regio Commissariato agli Usi Civici delle Calabrie per il Comune di San Lorenzo del Vallo

**REGIONE CALABRIA**  
**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA**  
**Ufficio Usi Civici**



**COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO**



**ISTRUTTORIA DEMANIALE**

*del P.I.D. per il Comune di San Lorenzo del Vallo*  
**agrotecnico GIUSEPPE DE CARO**

***FINALIZZATA ALL'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEI DIRITTI  
DI USO CIVICO SU TERRENI INTERESSATI DALLA COSTRUENDA  
CENTRALE IDROELETTRICA DENOMINATA "ESARO 3" IN AGRO  
DEL COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO***

**A**

**RELAZIONE**

Agosto 2017

## A.1 Introduzione

Il sottoscritto De Caro Giuseppe, agrotecnico in Terranova da Sibari, in qualità di perito istruttore demaniale per il Comune di San Lorenzo del Vallo, giusto provvedimento regionale n° 1507 del 16 Giugno 2009, redige la presente istruttoria, finalizzata all'accertamento dell'esistenza del vincolo di uso civico relativamente ad alcuni terreni in agro di San Lorenzo del Vallo, su incarico della Regione Calabria (protocollo SIAR N. 0272446 DEL 09.09.2016).

I terreni in esame sono oggetto di interesse per il *Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino*, con sede in contrada Carbonia nel Comune di Mormanno in provincia di Cosenza, in quanto lo stesso intende costruire un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile denominato Centrale Idroelettrica "Esaro 3", e per la qualcosa il sig. De Luca Domenico, Legale Rappresentante dell'Ente, ha presentato istanza di autorizzazione presso la Regione Calabria.

In ogni caso, il presente lavoro non indica né tantomeno stabilisce criteri e/o procedure relative allo scioglimento dei vincoli di uso civico su terreni demaniali, ma si limita soltanto a dimostrarne l'eventuale esistenza, rimandando ad altri lavori e ad altre competenze l'onere che disciplini la materia del superamento o della cancellazione dei vincoli sopra menzionati.

A conclusione di non facili indagini e ricerche, dal sottoscritto condotte presso gli Uffici competenti della Regione Calabria, del Commissariato agli Usi Civici di Catanzaro, dell'Archivio di Stato di Cosenza e di Napoli, nonché dei Comuni di San Lorenzo del Vallo, Altomonte e Firmo, consultando anche gli Uffici Tecnici del Consorzio di Bonifica, è stata redatta l'istruttoria richiesta, corredata di elaborati grafici e allegati e consegnata alla committenza in forma cartacea e su supporto informatico, così come dalla stessa richiesto all'atto del conferimento di incarico.

## A.2 Ubicazione delle particelle interessate

I terreni interessati dalla presente indagine ricadono nel Comune di San Lorenzo del Vallo e catastalmente sono identificati come appresso riportato:

Foglio 5 particelle 458 e 649 (ex 359)

Foglio 6 particelle 510 e 512.

L'area, interessata dal progetto per la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica sopra citato, ricade nel perimetro di un ampio demanio ex feudale denominato "Gentilino e Feduli", nel Comune di San Lorenzo del Vallo, ed è localizzata alla contrada "Patriarca" o "Bosco Patriarca", in destra del fiume Esaro seguendo la direzione da San Marco Argentano a Sibari.

La presente istruttoria, indaga le vicende storico-giuridiche relativamente all'area del "Bosco Patriarca", oggetto per quasi due secoli di una contesa legale tra il Comune di San Lorenzo del Vallo e la famiglia Longo, quest'ultima cessionaria di tutti i diritti dell'ex Feudataria, Marchesa della Valle Mendoza, fin dal 1835, dove ricadono le particelle n° 458 e 649 del Foglio di Mappa n° 5 e le particelle 510 e 512 del Foglio di Mappa n° 6, tutte nel Comune di San Lorenzo del Vallo.

Negli anni cinquanta del secolo XX *i terreni dei baroni Longo*, o meglio una parte di essi fu oggetto di una vasta e definitiva redistribuzione, che lo Stato italiano portò a termine per il tramite del Consorzio di Sviluppo "OVS" (Opera per la valorizzazione della Sila), a cui le terre vennero trasferite con l'obbligo dell'esproprio nei riguardi del fino ad allora proprietario sig. Longo Luigi Giuseppe fu Francesco e la riassegnazione ai cittadini secondo una graduatoria inversamente proporzionale allo *stato di ricchezza* degli stessi.

### A.3 Vicende storiche-giuridiche e vincolo di uso civico

La Commissione feudale, con sentenza del 5 giugno 1810 (All. C.1), dichiarò estinti i diritti dei corsi nei feudi di Gentilino e Feduli, riconoscendo sugli stessi *i pieni usi civici* in favore dei cittadini di San Lorenzo del Vallo. E in esecuzione di tale sentenza, il Commissario del Re Galdi, il 30 aprile 1811 (All. C.2), dispose di assegnare al Comune, nella parte più prossima all'abitato, la metà dei demani ex feudali di Feduli, Gentilino e Macchia dell'Orto. Vi furono altre Ordinanze Commissariali che chiamarono in causa i Comuni vicini di Altomonte, Firmo e Acquafamosa, nonché un intervento, 9-12 dicembre 1811 (All. C.3 e All. C.4), del Consigliere per la Divisione dei Demani di Calabria Citra, sig. Franchini, sulla divisione in massa del demanio ex feudale "Feduli e Gentilino", atti poi omologati dal Commissario del Re con Ordinanza del 30 dicembre 1811 (All. C.5) e un altro verbale del 20 giugno 1812, di cui non vi è traccia in alcun archivio, che sanciva tutti i diritti di uso civico dei cittadini di San Lorenzo sullo specifico fondo denominato "Bosco Patriarca", comunque ricompreso nel demanio ex feudale denominato "Gentilino e Feduli". Finché non si giunse al 1813, quando in data 19 maggio il delegato di allora, Segretario della Sotto Intendenza sig. Vincenzo De Paola, assistito dagli agenti demaniali Brunetti per San Lorenzo e Guida per Altomonte e alla presenza dei rispettivi Sindaci e Deputati, dei Decurionati, del Rappresentante dell'Azienda dell'ex Feudataria e dei loro periti, eseguì la ripartizione delle quote e stabilì i confini fra esse, come chiaramente riportato nel verbale dell'epoca (All. C.6).

Fino al 1862 le cose restarono nello stato sancito dal verbale di divisione del 19 maggio 1813, salvo un tentativo molto importante del Comune, nel 1837, di rimettere in discussione 180 tomolate di terreno del Bosco Patriarca non rientrati nella ripartizione sopra menzionata e assegnati in via prioritaria all'ex Feudataria, in quanto *destinate a fortificare il fiume Esaro in tutto quel tratto di ripa onde evitare le*

*inondazioni e corrosioni*. L'Intendente di allora, con Ordinanza del 30 marzo 1841 (All. C.7), respinse la domanda del Comune e dispose il rispetto, nell'interesse del sig. Luigi Longo, subentrato intanto quale cessionario esclusivo di tutti i beni dell'ex Feudataria, del verbale di divisione del 1813. Di conseguenza le 180 tomolate delle Ischie di Patriarca restarono di proprietà dei Longo e, notificata l'ordinanza, per mancanza di gravame la stessa passò in giudicato.

Tale Ordinanza, eseguita poi il 6 marzo 1862 (All. C.8) dall'Usciere della Pretura di Spezzano Albanese, sig. Francesco Bari, permise, in rappresentanza dei suoi figli minori, alla signora Maria Gaetana Gallo, vedova del sig. Luigi Longo, di rientrare nel possesso delle Ischie in contrada Patriarca e cioè dei 180 tomoli di terreno prelevati col verbale del 1813 dal demanio "Gentilino e Feduli. Ma in tale circostanza, non si sa quanto intenzionalmente e magari con la compiacenza dell'Usciere Bari, o solo grazie all'errore inconsapevole dell'operatore stesso designato al controllo, la signora Gallo si immise nel possesso anche di tutto il corpo feudale detto Macchia dell'Orto, di tutte le Ischie Vote in contrada Patriarca e delle Ischie del Demanio Ecclesiastico denominato Raietto, quindi occupando aree *sia al di qua che al di là del fiume Esaro*. A tale procedimento abusivo, il Comune di San Lorenzo del Vallo si oppose e fece ricorso al Prefetto, che in qualità di Commissario Ripartitore aveva il potere di annullare l'arbitrario verbale di immissione in possesso. Il Giudice nominò l'Agente Demaniale Carlo Pancaro per dirimere la lite, ma fallito ogni tentativo di pacificazione si decise di procedere con la discussione della causa. Solo allora la signora Gallo, constatando probabilmente un volgere a suo sfavore della contesa giuridica, avanzò proposta di conciliazione, che, d'accordo con il Consiglio Comunale di San Lorenzo del Vallo, fu concretata e trasfusa nel verbale del 16 aprile 1863 (All. C.9), omologato dal Prefetto il 15 luglio 1863 e sovranamente approvato. In detto verbale si riporta, tra le altre cose, la rinuncia della signora Gallo ad ogni diritto su *tutte le Ischie Vote*

*al di qua e al di là dell'Esaro* in cambio dell'estinzione, per annosa prescrizione di non uso, di ogni diritto del Comune sulle Ischie di Patriarca, compresi gli usi civici e gli altri diritti derivanti dal verbale del 20 giugno 1812.

Con tale conciliazione, come detto sovranamente approvata, venivano, quindi, regolate tutte le vertenze tra il Comune di San Lorenzo del Vallo e la famiglia dei Baroni Longo, senonché, in seguito, il Tribunale annullò la transazione del 1863 perché sfornita della prescritta autorizzazione nell'interesse dei figli minori della signora Gallo, eredi del defunto Luigi Longo, così come citato nella decisione della giunta Provinciale di Cosenza del 10 Novembre 1876 (All. C.10).

Nel 1871, col pretesto di una contravvenzione comminata ad un dipendente dei Longo per taglio abusivo di alberi nel fondo Ischie Vote, si aprì una nuova contesa in Tribunale conclusasi nel 1876 con la sentenza del 3 luglio della Corte d'Appello di Catanzaro, con la quale si rigettavano le pretese del Comune, condannando lo stesso al pagamento delle spese. E' da sottolineare anche che in codesta circostanza il Comune si era reso contumace, lasciando campo libero ai Longo che approfittandone riuscirono legalmente, senza alcuna opposizione, ad ampliare le loro richieste e ad ottenere il giudizio loro favorevole. Su consiglio della Deputazione provinciale il Comune non ricorse in Cassazione, ma provocò il giudizio di reintegra, poi disposta nel 1880, davanti al Prefetto quale Commissario Ripartitore, delle terre abusivamente occupate dalla signora Gallo col verbale di immissione in possesso del 1862. Con il successivo verbale del 14-15 ottobre 1881, il Comune rientrava in possesso dei fondi demaniali Vote di Macchia dell'Orto, Vote di Raietto e Vote del Corso di San Lorenzo. Ma i Longo ricorsero in Appello e la relativa Corte di Catanzaro, nel 1884, produsse sentenza il 25 luglio, con la quale dichiarava illegittima l'impugnata ordinanza prefettizia, condannando il Comune al rilascio delle

terre con essa reintegrate. Al ricorso in Cassazione, inizialmente promosso dal Comune, lo stesso in seguito, vi rinunciò.

Nel 1939, su incarico del Commissario agli usi civici della Calabria, il geometra Eduardo Granieri produsse una istruttoria demaniale (All. C.11) riguardante i demani di San Lorenzo del Vallo e in particolare il fondo "*Gentilino e Feduli*". In tale relazione il perito-istruttore incaricato faceva emergere come la signora Gallo, nell'immissione in possesso del 1862, aveva sconfinato rispetto alla legittima pretesa sulle Ischie di Patriarca e sulle Ischie Vote in contrada Patriarca, occupando senza titolo anche le Ischie di Raietto, di Macchia dell'Orto e del Corso di San Lorenzo. Nelle sue conclusioni, infatti, il Granieri sosteneva che:

- a) I Longo restituissero al Comune 281 tomolate e 4/8 di terreno del fondo Macchia dell'Orto;
- b) Riemergessero gli usi civici sul bosco Patriarca derivanti dal verbale del 20 giugno 1812, annullati dalla transazione del 1863, ma poi ripristinati dall'annullamento della stessa;
- c) Venissero restituiti al Comune le Ischie del demanio ecclesiastico "Raietto", sempre occupate abusivamente dai Longo nel 1862;
- d) Venissero, infine, restituite al Comune altre 40 tomolate di "Gentilino e Feduli" illegittimamente usurpate dai Longo in altra epoca.

Dopo la pubblicazione della sopracitata istruttoria demaniale, il signor Luigi Longo, in data 29 dicembre 1939, presentava opposizione presso lo stesso Commissariato e, andato a vuoto ogni tentativo di conciliazione fra le parti, il 15 ottobre 1941 (All. C.12), il Commissario dichiarandosi competente, in risposta all'eccezione di giurisdizione sollevata dal Longo, emetteva sentenza, con la quale smontava in gran parte l'assunto del perito Granieri, sicuramente favorevole ai Longo, argomentando sull'operato del Commissario Ripartitore del 1813 circa i nomi dei fondi realmente

ripartiti fra Comune ed ex Feudataria e invocando il giudicato dell'Ordinanza del 1841, nonché il disposto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 1876 e ancor di più quello delle sentenza del 1884, accoglieva sostanzialmente l'opposizione dei Longo e dichiarava definitivamente soppresso ogni diritto del Comune di San Lorenzo del Vallo sulle Ischie di Patriarca, sulle Ischie Vote e sulle Ischie di Raietto, attribuendole in allodio all'opponente sig. Luigi Longo e considerando estinti per non uso, perché già regolamentati dalla divisione del 1813 e perché mancanti di documentazione comprovante l'esistenza e il tipo (non rintracciabilità del verbale del 20 giugno 1812) i diritti di uso civico dei cittadini di San Lorenzo sul Bosco Patriarca.

All'uopo si trascrive uno stralcio della sopracitata sentenza del 15 ottobre 1941, integralmente riportata in allegato, a penna dell'allora Real Commissario per la liquidazione degli usi civici della Calabria, dott. Giuseppe Mauro, Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.

..... omissis .....

*“Infatti nel 1862 la signora Gallo, qual rappresentante i minori suoi figli eredi Longo, volendo dare esecuzione all'ordinanza dell'Intendente del 1841, si immise in possesso non solo delle Ischie Patriarca, ma di tutto il terreno corrispondente alle Ischie Vote, appartenenti al Comune di San Lorenzo, e alle Ischie di Raietto che lo stesso aveva avuto dal Comune di Tarsia in cambio di una rinunzia agli usi civici sul demanio Scuse, e che non erano mai state di promiscuo godimento col feudatario. Siffatta arbitraria invasione non fu presa nel debito esame dalla Corte d'Appello con la sentenza del 1876, la quale, sulle tracce dell'ordinanza del 1841, rapportando la proprietà dei Longo alle Ischie Vote in contrada Patriarca perseverò nell'equivoco dei nomi, ed aggiungendo di suo che il verbale d'immissione in possesso del 1862 costituiva l'esecuzione all'ordinanza del 1841, legittimò il censurabile operato dell'ufficiale giudiziario, che alle Ischie Vote in contrada Patriarca (nomenclatura del provvedimento da eseguire) aveva data una ingiustificata estensione. Vero è che in quel giudizio il Comune erasi reso contumace, e di ciò profittando i Longo*

*avevano irritualmente mutato il petitum della causa, amplificando il chiesto riconoscimento del loro diritto di proprietà sulle Ischie Vote in contrada Patriarca, come nell'atto introduttivo di appello 27 dicembre 1871, nel diritto sulle Ischie Vote descritte nel verbale d'immissione in possesso del 1862, come dalle conclusioni di comparsa. Ma la Corte, senza rilevare di ufficio l'arbitrario mutamento della domanda, ebbe implicitamente a convalidarla, col mettere il verbale d'immissione in possesso, in tutto il suo contenuto, in funzione di esecuzione dell'ordinanza del 1841, e così le parole sacrificarono la sostanza, per la quale bastava invece identificare con perizia le sole 180 tomolate di Ischie Patriarca, cui si intendeva riferita l'ordinanza del 1841 da eseguire, e che erano state attribuite all'ex feudatario prelevandolo dalla massa divisibile. In modo ancor più esplicito ed inequivocabile la seconda sentenza della Corte, interpretando la sue precedente decisione, dilatò la nomenclatura, ed elevando ad argomento fondamentale della decisione l'accenno di atto di esecuzione del verbale di possesso rispetto all'ordinanza del 1841, fatto dalla sentenza del 1876, ritenne che quanto l'ufficiale giudiziario aveva attribuito ai Longo fosse di loro legittima proprietà, e che agli stessi si appartenessero quindi le Ischie Vote, le Ischie di Raietto e le Ischie del corso di S. Lorenzo, condannando il Comune, che era stato reintegrato con l'ordinanza prefettizia del 1880, a restituirle ai Longo.*

*Così il diritto del Comune di S. Lorenzo fu definitivamente soppresso, ma di fronte al giudicato, costituito in particolar modo sulla sentenza del 1884, non si può, tra le stesse parti, per la stessa causa, e per il medesimo titolo riesumare la questione di rivendica delle Ischie Vote di Macchia dell'Orto e delle Ischie Vote di Raietto, di cui nelle conclusioni a) e c) della relazione istruttoria, ed in conseguenza rispetto ad esse terre va accolta l'opposizione del Longo.*

*Si contesta inoltre dall'opponente Longo la ripristinazione dei diritti di uso civico, a favore dei cittadini di San Lorenzo sul bosco Patriarca, risultanti dal verbale 20 giugno 1812, richiamata dalla transazione 15 aprile 1863 tra la signora Gallo ed il Comune di S. Lorenzo, ripristinazione che sarebbe una conseguenza dell'annullamento di essa transazione, nella quale il Comune aveva rinunciato agli usi civici stessi. Anche su tal punto l'opposizione appare fondata.*

*Manca anzitutto, né è stato rinvenuto dall'istruttore – perito, il verbale del 1812, nel quale gli asserti usi civici sarebbero consacrati, e poiché di essi non è specifica designazione neppure nel verbale di transazione, mancherebbe la possibilità di accertarli con precisione nel loro contenuto. Nella transazione medesima si chiarisce poi di diritti non mai esercitati e quindi estinti per prescrizione stante il non uso, sicché pur non*

*ammettendo la prescrizione che in siffatta materia non può aver luogo, il costante non uso aveva fatto perdere ogni traccia di quei diritti. Perciò di essi non è menzione alcuna nel verbale di divisione 19 maggio 1813, che regolò l'intera materia dei rapporti fra Comune ed ex-feudatario, non se ne parlò neppure nei giudizi definiti con le sentenze della Corte del 1876 e 1884, nei quali il Comune, rivendicando le terre di cui i Longo si erano immessi in possesso al di là del Bosco Patriarca, ad essi appartenente, poteva e doveva estendere il reclamo agli asserti usi civici. E' quindi da ritenere che gli stessi, anche se esistiti in un tempo remotissimo, abbiano comunque avuto un definitivo ed implicito regolamento nella divisione del 1813, e ad ogni modo la possibilità della loro ripristinazione sarebbe preclusa dal giudicato.*

*..... omissis .....*

*Sentiti i procuratori delle parti, sulla opposizione proposta dal sig. Longo Luigi con atto 29 dicembre 1939 avverso la relazione dell'istruttore – perito Eduardo Granieri in data 2 ottobre stesso anno, rigettata l'eccezione di incompetenza, provvede come segue:*

- a) accoglie l'opposizione istessa in ordine alla rivendica delle Ischie Vote e Ischie di Raietto, proposta dal Comune di S. Lorenzo del Vallo e preclusa dal giudicato di che in narrativa:*
- b) accoglie l'opposizione medesima in ordine alla domanda di ripristinazione degli usi civici sul Bosco Patriarca, sollevata dal Comune di S. Lorenzo, dichiarando tali usi comunque già regolati ed estinti col verbale di divisione 19 maggio 1813;*

*..... omissis .....*

#### A.4 Conclusioni

Dopo aver analizzato l'intera vicenda riguardante il Comune di San Lorenzo del Vallo e la famiglia Longo, avente ad oggetto la contesa di terre che comprendono anche quelle oggetto del presente lavoro, e cioè le particelle 458 e 649 (ex 359) del Foglio di Mappa n. 5 e 510 e 512 del Foglio 6, nonché il presunto diritto di uso civico sulle stesse gravante, si può tranquillamente concludere, alla luce delle sentenze del 1876 e del 1884 e soprattutto con riferimento a quella del Commissario agli usi civici del 1941, **che i fondi oggetto della disputa, essendo stati dichiarati proprietà allodiale della famiglia Longo e liberi da usi civici, sono nella completa disponibilità dei privati che oggi ne dispongono.**

La tabella seguente riporta, in sintesi, i risultati della presente istruttoria.

<b>COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO</b>			
<b><i>Foglio di Mappa</i></b>	<b><i>Particelle</i></b>	<b><i>Vincolo di uso civico</i></b>	<b><i>Motivazioni</i></b>
5	458 – 649 (ex 359)	No	Non dimostrabili e in ogni caso regolati ed estinti con il verbale di divisione del 19 maggio 1813
6	510 – 512	No	Non dimostrabili e in ogni caso regolati ed estinti con il verbale di divisione del 19 maggio 1813

Dichiaro di aver agito con imparzialità e correttezza, operando con scrupolo ed impegno nell'interesse esclusivo della Committenza, che doverosamente ringrazio e verso la quale manifesto la massima disponibilità per qualsiasi delucidazione o chiarimento che mi venisse richiesto.

Terranova da Sibari    30.08.2017

L'istruttore-perito incaricato  
agrotecnico GIUSEPPE DE CARO